

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' **25 LUG. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1096

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"L.R. 18.11.1999 n. 33 : disciplina relativa al settore commercio. Art. 52, comma 3: determinazione degli indici per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita".



OGGETTO: Proposta di deliberazione consigliare concernente: "L.R. 18.11.1999, n. 33: disciplina relativa al settore commercio. Art. 52, c. 3: determinazione degli indici per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, che ha disciplinato la riforma del settore del commercio attribuendo alle Regioni compiti di programmazione della rete distributiva;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modificazioni, che ha dato attuazione alle disposizioni del suddetto decreto legislativo, introducendo nel sistema giuridico-amministrativo del comparto un complesso normativo essenzialmente di natura programmatoria, riferito sia alla fase a regime che alla fase di prima applicazione;

VISTO in particolare l'art. 13, c. 1, che considera ai fini della programmazione commerciale i seguenti ambiti territoriali:

- a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma;
- b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza così distinte:
 - 1) provincia di Frosinone;
 - 2) provincia di Latina;
 - 3) provincia di Rieti;
 - 4) provincia di Roma, escluso il comune di Roma;
 - 5) provincia di Viterbo;

VISTO inoltre il titolo II, capo II, della suddetta L.R. n. 33/99 e succ. mod. che fissa criteri di programmazione urbanistica per il settore commerciale;

VISTO l'articolo 24, c.1, lett. c) che definisce la tipologia e classifica le grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché il c. 2 del medesimo articolo che detta disposizioni in materia di centri commerciali;

VISTI gli articoli 28 e 29 concernenti disposizioni, rispettivamente, per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita e per lo svolgimento della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 114/98;

VISTO il titolo V, capo I della citata legge regionale recante disposizioni transitorie relative all'attività di vendita al dettaglio su aree private;

VISTO in particolare l'art. 51 che fissa criteri di priorità per il rilascio, fra l'altro, delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, da valere fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11, fermo restando il rispetto dei criteri contenuti nel citato titolo II, capo II, degli indici previsti dall' art. 52 e delle procedure disciplinate dagli artt. 28 e 29 della L.R. n. 33/99;

VISTO l'art. 52 il quale, fra l'altro:

al comma 1 ribadisce che le grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, possono essere autorizzati soltanto nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II e degli indici di cui all'articolo medesimo;

al comma 3 stabilisce che fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita previste ai sensi degli artt. 28 e 29:

- in ogni ambito territoriale è determinato un indice di servizio che esprime la quantità di metri quadrati di superficie di vendita diviso per il numero di abitanti residenti nell'ambito stesso;
- è consentito un incremento massimo del 20 per cento di tale indice di servizio calcolato per ogni ambito;
- la superficie ancora utilizzabile per ciascun ambito è uguale alla differenza della superficie massima autorizzabile e la superficie delle grandi strutture di vendita in attività, risultante da formale comunicazione da parte dei comuni compresi entro lo stesso ambito;

PRESO ATTO che, nonostante l'iniziale richiesta avanzata con nota n. 878 del 7.03.2000 e le successive sollecitazioni di cui alle lettere n. 492 del 27.9.2000 - inviata anche ai Prefetti - n. 292/SP del 3.1.2001, n. 637 del 13.3.2001 e n. 739 del 3.4.2001- inviate anche ai Prefetti - allegate al presente provvedimento, il solo Comune di Marano Equo non ha effettuato la formale comunicazione di cui al citato art. 52, c. 3;

RITENUTO di dover procedere comunque, nel prioritario interesse della collettività amministrata, ad ottemperare ai compiti istituzionali della Regione secondo il disposto del più volte richiamato art. 52, c. 3, anche in assenza del dato relativo alla superficie di vendita relativa alla grandi strutture in attività nel suddetto comune;

VISTE le allegate schede riepilogative numerate da 1 a 6 riguardanti ciascuna uno degli ambiti territoriali individuati dal menzionato art. 13 della legge regionale, che formano parte integrante del presente provvedimento, le quali contengono il numero degli abitanti residenti alla data del 1.01.2000 in ciascun comune dell'ambito di riferimento fornito dal Dipartimento regionale Risorse e Sistemi, Area Statistica con nota n. 009366 del 14.2.2000; il dato relativo ai metri quadrati complessivi afferenti le grandi strutture di vendita comunicati formalmente da ciascun comune dell'ambito di riferimento secondo il disposto del citato art.52, c. 3, ad eccezione di quello del Comune di Marano Equo; gli estremi delle comunicazioni effettuate dai comuni; il dato relativo all'indice di servizio calcolato per ciascun ambito secondo il ripetuto art. 52, c. 3;

ESAMINATI i suddetti dati;

PRESO ATTO della situazione della rete emergente dall'esame dei dati medesimi;

RITENUTO di dover assicurare nella attuale fase di prima applicazione della L.R. n. 33/99 una programmazione dell'ulteriore superficie di vendita autorizzabile in ciascuno degli ambiti territoriali tale da perseguire le finalità di sviluppo del settore previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, senza, peraltro, stravolgere i delicati assetti di equilibrio delle diverse forme di distribuzione al dettaglio, anche tenendo conto delle esigenze dei consumatori e dell'evoluzione dei mercati e ritenuto adeguato nell'attuale fase l'incremento del 16% per l'ambito del Comune di Roma, l'incremento del 16% per l'ambito della Provincia di Frosinone, l'incremento del 2,5% per l'ambito della Provincia di Latina, l'incremento del 5% per l'ambito della Provincia di Rieti, l'incremento del 16% per l'ambito della Provincia di Roma, escluso il Comune di Roma, l'incremento del 3,2% per l'ambito della Provincia di Viterbo;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto di stabilire, entro il previsto limite massimo del 20 per cento, i seguenti incrementi dell'indice di servizio, riportati anche nelle menzionate schede:

Ambito comune di Roma:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Frosinone:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Latina:	incremento del	2,5 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Rieti:	incremento del	5 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Roma, escluso il comune di Roma:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Viterbo:	incremento del	3,2 % dell'indice di servizio;

PRESO ATTO che, effettuati sulla base del predetto incremento i calcoli previsti dal più volte citato art. 52, c. 3, della L.R. n. 33/99, riportati anche nelle relative schede, la superficie di grandi strutture di vendita autorizzabile in ciascuno dei predetti ambiti territoriali di cui all'art. 13, è la seguente:

Ambito comune di Roma:

Ambito provincia di Frosinone:	
Ambito provincia di Latina:	mq. 8.620
Ambito provincia di Rieti:	mq. 1.936
Ambito provincia di Roma escluso, il comune di Roma:	mq. 1.181
Ambito provincia di Viterbo:	mq. 21.867
	mq 1.226

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'attuazione nei termini sopra indicati delle disposizioni dell'art. 52, c. 3, della L.R. n. 33/99;
 VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27.12.2000, n. 2618;
 VISTO l'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione concernente "L.R. 18.11.1999, n. 33: disciplina relativa al settore commercio. Art. 52, c. 3: determinazione degli indici per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita."

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, che ha disciplinato la riforma del settore del commercio attribuendo alle Regioni compiti di programmazione della rete distributiva;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modificazioni, che ha dato attuazione alle disposizioni del suddetto decreto legislativo, introducendo nel sistema giuridico-amministrativo del comparto un complesso normativo essenzialmente di natura programmatoria, riferito sia alla fase a regime che alla fase di prima applicazione;

VISTO in particolare l'art. 13, c. 1, che considera ai fini della programmazione commerciale i seguenti ambiti territoriali:

- a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma;
- b) aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza così distinte:
 - 1) provincia di Frosinone;
 - 2) provincia di Latina;
 - 3) provincia di Rieti;
 - 4) provincia di Roma, escluso il comune di Roma;
 - 5) provincia di Viterbo;

VISTO inoltre il titolo II, capo II, della suddetta L.R. n. 33/99 e succ. mod. che fissa criteri di programmazione urbanistica per il settore commerciale;

VISTO l'articolo 24, c.1, lett. c) che definisce la tipologia e classifica le grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché il c. 2 del medesimo articolo che detta disposizioni in materia di centri commerciali;

VISTI gli articoli 28 e 29 concernenti disposizioni, rispettivamente, per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita e per lo svolgimento della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 114/98;

VISTO il titolo V, capo I della citata legge regionale recante disposizioni transitorie relative all'attività di vendita al dettaglio su aree private;

VISTO in particolare l'art. 51 che fissa criteri di priorità per il rilascio, fra l'altro, delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, da valere fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11, fermo restando il rispetto dei criteri contenuti nel citato titolo II, capo II, degli indici previsti dall' art. 52 e delle procedure disciplinate dagli artt. 28 e 29 della L.R. n. 33/99;

VISTO l'art. 52 il quale, fra l'altro:

al comma 1 ribadisce che le grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, possono essere autorizzati soltanto nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II e degli indici di cui all'articolo medesimo;

al comma 3 stabilisce che fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita previste ai sensi degli artt. 28 e 29:

- in ogni ambito territoriale è determinato un indice di servizio che esprime la quantità di metri quadrati di superficie di vendita diviso per il numero di abitanti residenti nell'ambito stesso;
- è consentito un incremento massimo del 20 per cento di tale indice di servizio calcolato per ogni ambito;

la superficie ancora utilizzabile per ciascun ambito è uguale alla differenza della superficie massima autorizzabile e la superficie delle grandi strutture di vendita in attività, risultante da formale comunicazione da parte dei comuni compresi entro lo stesso ambito;

PRESO ATTO che, nonostante l'iniziale richiesta avanzata con nota n. 878 del 7.03.2000 e le successive sollecitazioni di cui alle lettere n. 492 del 27.9.2000 - inviata anche ai Prefetti - n. 292/SP del 3.1.2001, n. 637 del 13.3.2001 e n. 739 del 3.4.2001- inviate anche ai Prefetti - allegate al presente provvedimento, il solo Comune di Marano Equo non ha effettuato la formale comunicazione di cui al citato art. 52, c. 3;

RITENUTO di dover procedere comunque, nel prioritario interesse della collettività amministrata, ad ottemperare ai compiti istituzionali della Regione secondo il disposto del più volte richiamato art. 52, c. 3, anche in assenza del dato relativo alla superficie di vendita relativa alla grandi strutture in attività nel suddetto comune;

VISTE le allegate schede riepilogative numerate da 1 a 6 riguardanti ciascuna uno degli ambiti territoriali individuati dal menzionato art. 13 della legge regionale, che formano parte integrante del presente provvedimento, le quali contengono il numero degli abitanti residenti alla data del 1.01.2000 in ciascun comune dell'ambito di riferimento fornito dal Dipartimento regionale Risorse e Sistemi, Area Statistica con nota n. 009366 del 14.2.2000; il dato relativo ai metri quadrati complessivi afferenti le grandi strutture di vendita comunicati formalmente da ciascun comune dell'ambito di riferimento secondo il disposto del citato art.52, c. 3, ad eccezione di quello del Comune di Marano Equo; gli estremi delle comunicazioni effettuate dai comuni; il dato relativo all'indice di servizio calcolato per ciascun ambito secondo il ripetuto art. 52, c. 3;

ESAMINATI i suddetti dati;

PRESO ATTO della situazione della rete emergente dall'esame dei dati medesimi;

RITENUTO di dover assicurare nella attuale fase di prima applicazione della L.R. n. 33/99 una programmazione dell'ulteriore superficie di vendita autorizzabile in ciascuno degli ambiti territoriali tale da perseguire le finalità di sviluppo del settore previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, senza, peraltro, stravolgere i delicati assetti di equilibrio delle diverse forme di distribuzione al dettaglio, anche tenendo conto delle esigenze dei consumatori e dell'evoluzione dei mercati e ritenuto adeguato nell'attuale fase l'incremento del 16% per l'ambito del Comune di Roma, l'incremento del 16% per l'ambito della Provincia di Frosinone, l'incremento del 2,5% per l'ambito della Provincia di Latina, l'incremento del 5% per l'ambito della Provincia di Rieti, l'incremento del 16% per l'ambito della Provincia di Roma, escluso il Comune di Roma, l'incremento del 3,2% per l'ambito della Provincia di Viterbo;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto di stabilire, entro il previsto limite massimo del 20 per cento, i seguenti incrementi dell'indice di servizio, riportati anche nelle menzionate schede:

Ambito comune di Roma:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Frosinone:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Latina:	incremento del	2,5 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Rieti:	incremento del	5 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Roma, escluso il comune di Roma:	incremento del	16 % dell'indice di servizio;
Ambito provincia di Viterbo:	incremento del	3,2 % dell'indice di servizio;

PRESO ATTO che, effettuati sulla base del predetto incremento i calcoli previsti dal più volte citato rt. 52, c. 3, della L.R. n. 33/99, riportati anche nelle relative schede, la superficie di grandi strutture di vendita autorizzabile in ciascuno dei predetti ambiti territoriali di cui all'art. 13, è la seguente:

Ambito comune di Roma:	mq. 40.492
Ambito provincia di Frosinone:	mq. 8.620
Ambito provincia di Latina:	mq. 1.936
Ambito provincia di Rieti:	mq. 1.181
Ambito provincia di Roma escluso, il comune di Roma:	mq. 21.867
Ambito provincia di Viterbo:	mq. 1.226

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'attuazione nei termini sopra indicati delle disposizioni dell'art. 52, c. 3, della L.R. n. 33/99;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27.12.2000, n. 2618;

VISTO l'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127;

DELIBERA

sulla scorta delle premesse, tenuto conto dei dati riportati nelle allegate schede numerate da 1 a 6, relative agli ambiti territoriali di cui all'art. 13 della legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modificazioni, che formano parte integrante del presente provvedimento, quanto segue.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52, c. 3, della legge regionale 18.11.1999, n. 33, e successive modificazioni, sono approvati i seguenti incrementi degli indici di servizio, calcolati nei modi stabiliti dalle disposizioni stesse, per ciascuno degli ambiti territoriali individuati dall'art. 13 della legge regionale medesima, da valere fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11:

Ambito comune di Roma - scheda n 1

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,08980664	16%	0,10417570

Ambito provincia di Frosinone - scheda n. 2

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,10905702	16%	0,12650614

Ambito provincia di Latina - scheda n. 3

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,15184793	2,5%	0,15564412

Ambito provincia di Rieti - scheda n. 4

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,15695561	5%	0,16480339

Ambito provincia di Roma, escluso comune di Roma - scheda n. 5

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,11645541	16%	0,13508828

Ambito provincia di Viterbo - scheda n. 6

Indice di Servizio - I.S.	Incremento - I.	Indice di Servizio Incrementato - I.S.I.
0,13109711	3,2%	0,13529221

2. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11 della legge regionale n. 33 del 1999 e succ. mod., le autorizzazioni concernenti le grandi strutture di vendita sono rilasciate ai sensi dell'art. 52, fermo il rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, e dell'art. 51, nonché delle disposizioni degli articoli 24, 28 e 29 della medesima legge regionale, nei limiti delle disponibilità di superficie di vendita di seguito indicata per ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento:

Ambito comune di Roma - scheda n. 1

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 293.569

Superficie Esistente - S.E.

mq. 253.077

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 40.492

Ambito provincia di Frosinone - scheda n. 2

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 62.496

Superficie Esistente - S.E.

mq. 53.876,24

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 8.620

Ambito provincia di Latina - scheda n. 3

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 79.395

Superficie Esistente - S.E.

mq. 77.459

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 1.936

Ambito provincia di Rieti - scheda n. 4

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 24.808

Superficie Esistente - S.E.

mq. 23.627

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 1.181

Ambito provincia di Roma, escluso il comune di Roma - scheda n. 5

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 158.533,12

Superficie Esistente - S.E.

mq. 136.666,48

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 21.867

Ambito provincia di Viterbo - scheda n. 6

Superficie Virtuale - S.V.

(S.V. = Abit. x I.S.I.)

mq. 39.539

Superficie Esistente - S.E.

mq. 38.313

Superficie Autorizzabile - S.A.

(S.A. = S.V. - S.E.)

mq. 1.226

3. Il Dipartimento regionale competente in materia provvede di volta in volta a detrarre dalla superficie autorizzabile di cui al punto 2. relativa all' ambito territoriale di riferimento quella per la quale la Conferenza di servizi prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 33 del 1999 e succ. mod. abbia deliberato il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Qualora l'autorizzazione sia relativa ad un ampliamento viene detratta la sola superficie di vendita ad esso riferita I dati sulla consistenza della superficie autorizzabile in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento sono disponibili per i soggetti interessati presso il Dipartimento stesso.
4. Fermo il rispetto delle disposizioni e dei criteri della legge regionale n. 33 del 1999, qualora la Conferenza di servizi debba esprimersi su una domanda di rilascio di autorizzazione per una superficie di vendita superiore a quella autorizzabile nell'ambito territoriale di riferimento, essa può, previa dichiarazione formale di accettazione da rendersi da parte dell'interessato in sede di Conferenza stessa, deliberare riducendo la superficie entro i limiti della disponibilità del relativo ambito.

5. Il rilascio delle autorizzazioni ricadenti nelle disposizioni di cui all'art. 28, c. 8, della legge regionale n. 33 del 1999 e succ. mod., non è soggetto ai limiti stabiliti al punto 2. e, pertanto, il competente Dipartimento non procede alla detrazione di cui al punto 3.
6. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, c. 32.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ASSENTI

Vincenzo Maria Saraceni

u